

DELIBERAZIONE 17 MARZO 2020

76/2020/R/COM

DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI BONUS ELETTRICO, BONUS GAS E BONUS SOCIALE IDRICO IN RELAZIONE ALLE MISURE URGENTI INTRODOTTE NEL PAESE CONNESSE ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1102^a riunione del 17 marzo 2020

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481/95 come successivamente modificata e integrata;
- la legge 23 dicembre 2005, n. 266 e, in particolare, l'articolo 1, comma 375 (di seguito: legge 266/05);
- la legge 28 dicembre 2015, n. 221 e, in particolare, l'articolo 60, comma 1;
- il decreto-legge 29 novembre 2008, n.185, convertito in legge con modificazioni dall'articolo 1 della legge 28 gennaio 2009, n. 2, e, in particolare, l'articolo 3, commi 9 e 9-bis (di seguito: DL 185/08);
- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" (di seguito: decreto-legge 6/2020);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 ottobre 2016, recante "Tariffa sociale del servizio idrico integrato" (di seguito DPCM 13 ottobre 2016);
- il decreto del Presidente del Consiglio di Ministri 23 febbraio 2020 recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6;
- il decreto del Presidente del Consiglio di Ministri 25 febbraio 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6;
- il decreto del Presidente del Consiglio di Ministri 1° marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6";
- il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante "Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il decreto del Presidente del Consiglio di Ministri 4 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, applicabili sull'intero territorio nazionale";
- il decreto del Presidente del Consiglio di Ministri 8 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6" (di seguito: d.P.C.M. 8 marzo 2020);

- il decreto del Presidente del Consiglio di Ministri 9 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, applicabili sull'intero territorio nazionale” (di seguito: d.P.C.M. 9 marzo 2020);
- il decreto del Presidente del Consiglio di Ministri 11 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, applicabili sull'intero territorio nazionale” (di seguito: d.P.C.M. 11 marzo 2020);
- il decreto interministeriale 28 dicembre 2007, recante “Determinazione dei criteri per la definizione delle compensazioni della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica per i clienti economicamente svantaggiati e per i clienti in gravi condizione di salute” (di seguito: DM 28 dicembre 2007);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 29 dicembre 2016 (di seguito: DM 29 dicembre 2016);
- il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante “Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni”, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 (di seguito: decreto-legge 4/19);
- il decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili”, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 (di seguito: decreto legge 124/19);
- la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 4 novembre 2009, ARG/com 113/09;
- il “Testo integrato delle modalità applicative dei regimi di compensazione della spesa sostenuta dai clienti domestici disagiati per le forniture di energia elettrica e gas naturale”, approvato con deliberazione dell’Autorità 26 settembre 2013, 402/2013/R/com, come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIBEG);
- il “Testo integrato delle modalità applicative del bonus sociale idrico per la fornitura di acqua agli utenti domestici economicamente disagiati”, approvato con deliberazione dell’Autorità 21 dicembre 2017, 897/2017/R/idr, come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIBSI);
- la deliberazione dell’Autorità 28 gennaio 2020, 13/2020/A e il relativo Allegato A, recante “Convenzione tra l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente e l’Associazione Nazionale Comuni Italiani per l’esercizio, la manutenzione e lo sviluppo del sistema di gestione dei bonus sociali nazionali (SGAte) e per lo sviluppo delle ulteriori attività in materia di bonus sociali nazionali previste dal decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157”;
- le deliberazioni dell’Autorità 12 marzo 2020, 59 /2020/R/com e 60/2020/R/com.

CONSIDERATO CHE:

- con il decreto-legge 6/2020 sono state adottate prime misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e che, con

successivi provvedimenti normativi, tali disposizioni sono state rafforzate e gradualmente estese sino ad includere tutto il territorio nazionale;

- in particolare, considerato l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha adottato, con il d.P.C.M. 9 marzo 2020, misure rafforzate di contrasto e contenimento al diffondersi del virus COVID-19, di fatto estendendo all'intero territorio nazionale le misure restrittive di cui all'articolo 1 del d.P.C.M. 8 marzo 2020 (inizialmente riferite alla regione Lombardia e alle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbanco-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia), nonché – da ultimo con il d.P.C.M. 11 marzo 2020 – ulteriori misure urgenti a carattere nazionale di contenimento del contagio;
- con i provvedimenti di cui al precedente alinea sono state, in particolare, introdotte sull'intero territorio nazionale limitazioni generalizzate agli spostamenti, divieti di *“ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico”*, nonché la sospensione di riunioni e meeting *“in cui è coinvolto personale sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità”*.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- il DM 28 dicembre 2007 ha introdotto un regime nazionale di compensazione della spesa per la fornitura di energia elettrica sostenuta dai clienti domestici economicamente svantaggiati e in gravi condizioni di salute (di seguito: bonus elettrico);
- il decreto-legge 185/08 ha successivamente esteso alla fornitura di gas naturale il diritto alla compensazione della spesa (di seguito: bonus gas), per le famiglie economicamente svantaggiate che hanno i requisiti per essere ammesse al bonus elettrico, ivi compresi i nuclei familiari con almeno quattro figli a carico;
- il DPCM 13 ottobre 2016 ha dettato direttive in materia di bonus sociale idrico per tutti gli utenti domestici residenti, ovvero nuclei familiari, di cui sono accertate le condizioni di disagio economico sociale;
- il TIBEG disciplina, tra l'altro, le modalità di accesso e rinnovo del bonus elettrico e gas e prevede:
 - all'articolo 5, comma 1, che le domande volte ad ottenere il rinnovo del bonus per i successivi 12 mesi debbano essere presentate entro il mese n-1, essendo n l'ultimo dei dodici mesi di durata della compensazione e stabilisce, al successivo comma 2, che la richiesta di rinnovo debba attestare la presenza delle condizioni di ammissibilità per il nuovo periodo almeno dal giorno in cui decorre l'agevolazione;
 - all'articolo 5, comma 3, che le richieste di rinnovo presentate successivamente al termine ultimo sono trattate quali nuove richieste di

- ammissione e che pertanto ritardi nella richiesta di rinnovo comportano la perdita della continuità nell'erogazione del bonus;
- all'articolo 25, comma 4, che nel caso in cui il bonifico domiciliato non venga incassato entro il termine di cui al comma 3, lettera b) del medesimo articolo, il beneficiario che intenda riscuotere la compensazione dovrà recarsi presso il Comune titolato e presentare istanza per la remissione del bonifico stesso tramite apposito modulo;
 - il TIBSI disciplina, tra l'altro, le modalità di accesso e rinnovo del bonus sociale idrico e prevede:
 - all'articolo 4bis, comma 4.1bis, che la domanda di rinnovo del bonus sociale idrico debba essere presentata, con le modalità di cui all'articolo 4 dello stesso TIBSI, secondo quanto stabilito all'articolo 5 del TIBEG;
 - il sistema SGAtè elabora le domande di bonus sociale presentate dai cittadini con flussi successivi e mensili e che, quindi, alla data di introduzione delle misure restrittive a livello nazionale citate in premessa il sistema aveva già lavorato le domande presentate nel mese di febbraio, rispetto alla quali non si ravvisano motivi di blocco delle connesse attività.

RITENUTO CHE:

- in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, delle connesse misure normative gradualmente introdotte ed estese a tutto il territorio nazionale al fine di contenere e gestire tale emergenza, nonché dell'impatto di tali misure in termini, tra l'altro, di limitazione della mobilità delle persone e di possibile limitazione dell'operatività delle strutture preposte alla gestione dei flussi di comunicazione in materia di bonus ai cittadini interessati, sia opportuno:
 1. sospendere temporaneamente, dal 1° marzo 2020 al 30 aprile 2020:
 - a) gli effetti della decorrenza dei termini di scadenza delle domande di rinnovo di cui all'articolo 5, comma 1 del TIBEG e all'articolo 4bis, comma 4.1bis del TIBSI;
 - b) il flusso di comunicazioni finalizzato a fornire ai cittadini interessati informazioni sull'ammissibilità al regime di compensazione e sulla necessità di rinnovo della domanda di bonus attraverso il sistema informatico per la gestione dell'ammissione (SGAtè), di cui all'articolo 33 del TIBEG e all'articolo 4, comma 3 del TIBSI;
 - c) l'invio ai clienti domestici delle comunicazioni relative all'emissione di bonifici domiciliati e all'accettazione delle domande di ri-emissione dei bonifici non riscossi di cui all'articolo 25, commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 del TIBEG;
 2. dare indicazioni all'Associazione Nazionale Comuni Italiani, che gestisce il Sistema di Gestione delle Agevolazioni tariffe energetiche SGAtè, e alla Cassa per i Servizi Energetici ed Ambientali per la Convenzione con Poste italiane S.p.a. di sospendere, per il medesimo periodo di cui al precedente punto 1, il flusso di comunicazioni ai cittadini interessati relative

all'ammissibilità al regime di compensazione, al rinnovo e l'emissione dei bonifici domiciliati, all'accettazione della domande di ri-emissione dei bonifici non riscossi;

3. prevedere l'eventuale aggiornamento del periodo di validità del presente provvedimento in conformità a futuri provvedimenti normativi in materia di emergenza epidemiologica da COVID-19.

RITENUTO, ALTRESÌ:

- di stabilire che, al ripristino dei servizi sospesi, ai cittadini che dovessero rinnovare la domanda per l'erogazione dei bonus oltre la scadenza originaria, ma comunque entro i 60 (sessanta) giorni successivi al termine del suddetto periodo, sia garantita la continuità dei bonus medesimi, con validità retroattiva a partire dalla data di scadenza originaria e per un periodo di 12 mesi;
- di rimandare a successiva determinazione del Direttore della Direzione Advocacy Consumatori e Utenti l'adozione di eventuali ulteriori disposizioni necessarie per il ripristino dei servizi e dei flussi di comunicazione interessati dal presente provvedimento al termine del periodo di sospensione, in conformità a quanto definito da successivi provvedimenti normativi in materia di emergenza epidemiologica da COVID-19

DELIBERA

1. di sospendere temporaneamente dal 1° marzo 2020 al 30 aprile 2020:
 - a) gli effetti della decorrenza dei termini di scadenza delle domande di rinnovo dei bonus di cui all'articolo 5, comma 1 del TIBEG e all'articolo 4bis, comma 4bis del TIBSI;
 - b) il flusso di comunicazioni finalizzato a fornire ai cittadini interessati informazioni sull'ammissibilità al regime di compensazione e sulla necessità di rinnovo della domanda di bonus attraverso il sistema informatico per la gestione dell'ammissione, di cui all'articolo 33 del TIBEG e all'articolo 4, comma 3 del TIBSI;
 - c) l'invio ai cittadini interessati delle comunicazioni relative all'emissione di bonifici domiciliati e all'accettazione delle domande di ri-emissione dei bonifici non riscossi di cui all'articolo 25, commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 del TIBEG;
2. di disporre che, al ripristino dei servizi sospesi e, dunque, al termine del periodo di cui al precedente punto 1, ai cittadini che dovessero rinnovare la domanda per l'erogazione dei bonus oltre la scadenza originaria, ma comunque entro i 60 (sessanta) giorni successivi al termine del suddetto periodo, sia garantita la continuità dei bonus medesimi, con validità retroattiva a partire dalla data di scadenza originaria e per un periodo di 12 mesi;

3. di dar mandato al Direttore della Direzione Advocacy Consumatori e Utenti ai fini della adozione di eventuali ulteriori disposizioni necessarie per il ripristino dei servizi e dei flussi di comunicazione interessati dal presente provvedimento al termine del periodo di sospensione, in conformità a quanto definito da ulteriori provvedimenti normativi in materia di emergenza epidemiologica da COVID-19;
4. di prevedere l'eventuale aggiornamento del periodo di validità del presente provvedimento in conformità a futuri provvedimenti normativi in materia di emergenza epidemiologica da COVID-19;
5. di trasmettere il presente provvedimento all'Associazione Nazionale Comuni Italiani e alla Cassa per i Servizi Energetici ed Ambientali, per i seguiti di competenza;
6. di trasmette altresì il presente provvedimento al Ministro dello Sviluppo Economico, al Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali;
7. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

17 marzo 2020

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini